



Prot. 20000032652 Sez. Affari Generali e Documentali  
Trieste, 13/11/2000 Rip. Sistema Informativo  
C.S.I.A.

All'Amministrazione centrale

- Capi Sezione
- Capo Rip. Organi Accademici
- Capo Rip. Sistema Informativo
- Capo Ufficio Staff Nucleo
- Responsabile Serv. Prevenzione e Protezione

Alle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

- Presidi di Facoltà
- Direttori dei Dipartimenti
- Direttore del C.S.I.A.
- Direttore del C.S.P.A.
- Direttore del S.B.A.
- Direttore del S.T.E.A.

LORO SEDI

OGGETTO: adozione misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Com'è noto, con D.P.R. 28.7.1999, n. 318 è stato emanato il regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31.12.1996, n. 675.

L'art. 41, comma 3 della legge 31.12.1996, n. 675 ha previsto l'adozione delle misure minime di sicurezza entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento summenzionato (scadenza 29 marzo 2000).

Con legge n. 325/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dd. 9 novembre 2000, è stato previsto che le misure possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio rispetto a quello originariamente fissato al 29 marzo 2000. Il documento previsto dalla L. 325/2000 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge (la scadenza è il 9 dicembre 2000) con atto avente data certa che deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie da cui risultino:

- a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;
- b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata penalmente (reclusione sino ad un anno se il fatto è commesso per colpa e, reclusione da due mesi a due anni, se dal fatto deriva documento).

La L. 325/2000 prevede che il documento deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato. La violazione di uno degli obblighi precedenti comporta l'inapplicabilità della proroga al 31 dicembre 2000 per gli adempimenti di cui sopra.



Si ricorda che ai fini della legge si intende:

- a) per **banca dati** qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
- b) per **trattamento** dei dati qualunque operazione o complesso di operazioni o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **dato personale** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- d) per **dato sensibile** quello che attiene all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all'adesione a partiti e sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, allo stato di salute e alla vita e abitudini sessuali. Vanno, quindi, esclusi dalla richiamata ricognizione i tipi di dati personali che, pur essendo correlati alle finalità di rilevante interesse pubblico non possono qualificarsi come "sensibili". Così, non rientrano nella predetta ricognizione i dati che attengono alla condizione economica, a status professionali o sociali, a requisiti culturali, alla rappresentatività o al ruolo dei soggetti interessati all'interno di associazioni di carattere diverso da quello indicato nell'articolo 22 della legge n. 675/1996. Vanno, altresì, esclusi i dati che, identificati genericamente come attinenti ai requisiti morali e alle doti di irreprensibilità o di carattere possedute, o al decoro e al comportamento tenuto, non rientrano in nessuna delle categorie sopra indicate, in quanto non idonee a rivelare le abitudini sessuali o le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, eccetera.
- e) per **titolare** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.  
*N.B.: Ai fini dell'applicazione della L. 675/96 ed ai sensi del regolamento di attuazione delle norme sulla privacy (Decreto Rettorale 700/AG dd. 1.8.1997), l'Università di Trieste è titolare dei dati personali, ivi compresi i dati contenuti nelle banche di dati automatizzate o cartacee, detenuti dall'università;*
- f) per **responsabile** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.  
*N.B.: Ai fini dell'applicazione della L. 675/96 ed ai sensi del regolamento di attuazione delle norme sulla privacy (Decreto Rettorale 700/AG dd. 1.8.1997) i "Responsabili" dei dati sono i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio in cui si articola l'università.*
- g) per **incaricato del trattamento** il soggetto preposto al trattamento dei dati preposto alla loro custodia.
- h) per **amministratore di sistema**, il soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo dell'elaboratore o del sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione.
- i) per **misure di sicurezza** tutte le misure idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, per le quali il titolare ed il responsabile dei dati, tenuti alla custodia degli stessi, devono adottare le misure necessarie.

Giova altresì ricordare che, nel caso di trattamenti riguardanti archivi di tipo cartaceo o effettuati con strumenti automatizzati diversi da quelli elettronici, il D.P.R. 318/99, stabilisce, tra l'altro, la designazione per iscritto degli incaricati abilitati ad accedere all'archivio e, *qualora si tratti di dati sensibili, anche l'obbligo di conservare le informazioni in contenitori muniti di serratura.*

Alla luce di quanto precede, sotto il profilo organizzativo e tecnico, al fine di armonizzare il comportamento delle strutture dell'Ateneo su una materia invero complessa, si invitano le SS.LL. a voler seguire gli indirizzi contenuti, di seguito, nella presente.

#### **Amministrazione centrale.**

I responsabili come sopra individuati (Capi Sezione, Capo Rip. Organi Accademici, Capo Rip. Sistema Informativo, Capo Ufficio Staff Nucleo, Responsabile Serv. Prevenzione e Protezione), in relazione al trattamento dei dati presso la struttura da loro diretta, devono **ENTRO**



**E NON OLTRE IL 5 DICEMBRE 2000** comunicare per iscritto i nominativi degli incaricati del trattamento, cioè i soggetti preposti al trattamento dei dati. La designazione degli incaricati dovrà essere aggiornata per iscritto ogniqualvolta vi siano modifiche. ***L'atto scritto contenente i nominativi degli incaricati, con data certa, va conservato a cura del responsabile presso di sé ed inviato alla Rip. Sistema Informativo, che provvederà a tenere aggiornata una banca dati, ed al C.S.I.A.***

*In allegato alla presente viene fornito, a cura del C.S.I.A., un quadro alla data odierna delle banche dati esistenti riguardanti l'Amministrazione centrale. Qualora il quadro fornito in allegato necessiti di ulteriori aggiornamenti, il responsabile della struttura interessata al trattamento dei dati relativi è invitato a fornire la situazione aggiornata alla Rip. Sistema Informativo ed al C.S.I.A.*

Il C.S.I.A. **provvederà formalmente alla designazione degli amministratori di sistema**, comunicando al titolare del trattamento dei dati l'elenco degli amministratori di sistema, vale a dire, i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo dell'elaboratore o del sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione. Gli amministratori di sistema designati assegneranno agli incaricati il codice identificativo personale e la relativa parola chiave di accesso.

**Si fa presente che dopo il 31.12.2000 potranno avere accesso alle banche dati individuate solamente gli incaricati del trattamento individuati per iscritto e con le modalità sopradescritte.**

#### **Strutture didattiche, scientifiche e di servizio**

I responsabili come sopra individuati (Presidi di Facoltà, Direttori dei Dipartimenti, Direttori dei Dipartimenti Universitari Clinici, Direttore del C.S.I.A., Direttore del C.S.P.A., Direttore del S.B.A.) in relazione al trattamento dei dati presso la struttura da loro diretta, devono **ENTRO E NON OLTRE IL 5 DICEMBRE 2000** comunicare per iscritto i nominativi degli incaricati del trattamento, cioè i soggetti preposti al trattamento dei dati, nonché i nominativi degli amministratori di sistema, vale a dire, i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo dell'elaboratore o del sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione. Com'è noto gli amministratori di sistema designati devono assegnare agli incaricati il codice identificativo personale e la relativa parola chiave di accesso. La designazione degli incaricati e degli amministratori di sistema dovrà essere aggiornata per iscritto ogniqualvolta vi siano modifiche.

***L'atto scritto contenente i nominativi degli incaricati e degli amministratori di sistema, con data certa, va conservato a cura del responsabile presso di sé ed inviato alla Rip. Sistema Informativo, che provvederà a tenere aggiornata una banca dati, ed al C.S.I.A.***

*In allegato alla presente viene fornito, a cura del C.S.I.A., un quadro delle banche dati a suo tempo segnalate al Garante, ai fini del trattamento dei dati. Qualora il quadro fornito in allegato relativo alle strutture periferiche necessiti di essere aggiornato, il responsabile della struttura interessata al trattamento dei dati relativi è invitato a fornire il quadro aggiornato alla Rip. Sistema Informativo ed al C.S.I.A. A tale riguardo, i responsabili degli attuali Dipartimenti Universitari Clinici avranno cura di fornire la situazione aggiornata, facendo riferimento la precedente agli Istituti soppressi.*

**Dopo il 31.12.2000 potranno avere accesso alle banche dati individuate solamente gli incaricati del trattamento individuati per iscritto e con le modalità sopradescritte.**

Il Direttore del C.S.I.A. è invitato a redigere entro un mese dalla data di entrata in vigore della L. n. 325/2000, vale a dire, **entro il 9 dicembre 2000**, il documento previsto dalla legge



C O P I A  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

medesima con atto avente data certa contenente le informazioni necessarie, conservandolo presso il C.S.I.A.. Il documento dovrà essere tempestivamente trasmesso al titolare.

*Sulla home page dell'Università di Trieste su Internet è consultabile dall'icona SICUREZZA DATI, la normativa utile in materia.*

Cordiali saluti

IL RETTORE

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.